

**REGOLAMENTO (CE) N. 1841/2002 DEL CONSIGLIO
del 14 ottobre 2002**

recante modifica del regolamento (CE) n. 900/2001 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie della Polonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

C. PROCEDURA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il Comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 900/2001 ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio («UNA») originarie della Polonia, sostituendo le misure istituite originariamente dal regolamento (CE) n. 3319/94 con un importo specifico di 19 EUR/tonnellata per quanto riguarda la Zakłady Azotowe Pulawy SA e di 22 EUR/tonnellata per tutti gli altri produttori esportatori polacchi.

B. DOMANDA DI RIESAME

- (2) Il 28 giugno 2001 il produttore esportatore polacco Zakłady Azotowe Pulawy SA (in seguito denominato «richiedente») ha chiesto un riesame intermedio dei dazi antidumping ad esso applicabili, limitatamente agli aspetti relativi al dumping ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 (in seguito denominato «regolamento di base»). La richiesta conteneva elementi di prova prima facie che i dazi non erano più necessari per contrastare gli effetti del dumping a causa di un cambiamento duraturo della situazione. Il richiedente ha dichiarato in particolare di aver iniziato a vendere le UNA sul mercato interno, aggiungendo che la struttura delle sue vendite per l'esportazione era stata modificata dalla cessazione delle vendite all'esportatore collegato e presentando elementi di prova prima facie per dimostrare l'assenza di dumping. La Commissione, sentito il comitato consultivo, ha stabilito che esistevano sufficienti elementi di prova prima facie per giustificare l'apertura di un riesame intermedio, ha pubblicato un avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾ e ha avviato un'inchiesta.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 del Consiglio (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 127 del 9.5.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 288 del 13.10.2001, pag. 2.

- (3) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo compreso tra il 1º ottobre 2000 e il 30 settembre 2001 (in seguito denominato «periodo dell'inchiesta» o «PI»).
- (4) La Commissione ha notificato ufficialmente alle autorità del paese esportatore l'apertura del riesame intermedio e ha dato a tutte le parti direttamente interessate l'opportunità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
- (5) La Commissione ha inviato un questionario e ha ricevuto informazioni dettagliate dal richiedente.
- (6) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping e ha effettuato una visita di verifica presso la sede del produttore esportatore in questione.
- (7) Il richiedente e l'industria comunitaria sono stati informati dei fatti e delle conclusioni dell'inchiesta e hanno avuto la possibilità di fare osservazioni in merito. Le loro osservazioni sono state prese in considerazione e, ove opportuno, le risultanze sono state modificate di conseguenza.

D. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (8) Si confermano le risultanze dell'inchiesta precedente, di cui al regolamento (CE) n. 900/2001, per quanto riguarda il prodotto in esame e il prodotto simile.

E. DUMPING

1. Valore normale

- (9) Si è stabilito anzitutto che il volume totale delle vendite di UNA sul mercato interno era rappresentativo rispetto alle vendite all'esportazione. Il volume delle vendite sul mercato polacco, infatti, è risultato superiore a quello delle esportazioni nella Comunità. Si è poi verificato se le vendite nazionali fossero state fatte nel corso di normali operazioni commerciali. A questo proposito l'inchiesta ha rivelato che il volume dei prodotti venduti a prezzi superiori ai costi di produzione unitari rappresentava più del 10 % ma meno dell'80 % delle vendite totali. Il valore normale è stato pertanto stabilito in base ai prezzi effettivamente pagati per le vendite remunerative del prodotto in esame.